

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3552-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **FOSCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 dicembre 1993 (v. stampato Senato n. 885)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**COLOMBO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(**MANCINO**)

E CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 dicembre 1993*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991

Presentata alla Presidenza il 21 febbraio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3552 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 885), che viene allegata.

ALLEGATO

L'accordo di riammissione delle persone in situazione irregolare è stato firmato a Bruxelles il 29 marzo 1991 tra gli Stati parte dell'Accordo di Schengen e la Polonia. A quella data gli Stati membri erano il Belgio, la Francia, la Repubblica di Germania, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi; successivamente si sono aggiunti anche la Spagna e il Portogallo che hanno aderito il 25 giugno 1991 all'Accordo di Schengen.

Nel contesto più generale della libera circolazione delle persone, prevista dall'articolo 8A dei trattati CEE, la convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen sancisce la soppressione dei controlli alle frontiere interne dimodoché il cittadino extracomunitario una volta varcata regolarmente la frontiera esterna del sistema Schengen può circolare liberamente. Pertanto è opportuno che ogni liberalizzazione nell'ingresso nell'area Schengen di cittadini extracomunitari sia accompagnata, laddove le circostanze lo richiedano, dall'adozione di misure che consentano di rinviare al Paese di origine o di provenienza le persone che siano entrate o soggiornino irregolarmente negli Stati parte dell'Accordo di Schengen. A ciò tende l'accordo con la Polonia, in concomitanza del quale è stato abolito dagli Stati parte dell'Accordo di Schengen l'obbligo del visto per i cittadini polacchi.

La rassegna delle norme contenute nell'Accordo mostra che all'articolo 1 è previsto l'obbligo di ciascuna parte contraente di riammettere i propri cittadini che si trovano sul territorio dell'altra parte e che non rispondono alle condizioni di ingresso e di soggiorno previste dall'altra parte contraente.

L'articolo 2 si riferisce invece ai cittadini dei Paesi terzi che si trovano in situazione irregolare sia nel territorio degli Stati Schengen sia in territorio polacco. Nei successivi paragrafi di tale articolo vengono inoltre trattati la definizione di frontiera esterna e casi particolari relativi all'obbligo di riammissione; viene infine definito il « titolo di soggiorno » al paragrafo 5.

I successivi articoli 3 e 4 dell'Accordo stabiliscono alcune modalità relative alla riammissione. In particolare l'articolo 4 stabilisce la designazione e la notifica delle autorità competenti per l'esame delle domande di riammissione.

L'articolo 5 fa salva l'applicazione della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, come anche fa salvi gli altri obblighi che derivano dal diritto comunitario, nonché dalla convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile per l'esame di una domanda d'asilo.

L'articolo 6 detta le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo nonché per le parti che dovessero aderire successivamente all'Accordo.

Secondo l'articolo 7, le parti contraenti possono invitare con decisione unanime altri Stati ad aderire all'Accordo.

I restanti articoli 8 e 9 trattano le eventuali modifiche dell'Accordo, la sua denuncia o sospensione e infine l'articolo 10 designa il Governo del Granducato di Lussemburgo come depositario dell'Accordo.

Va in ultimo sottolineato, come risulta dal processo verbale annesso all'Accordo di riammissione con la Polonia, che l'obbligo di riammissione tra le parti contraenti dell'Accordo di Schengen si limita ai soli cittadini polacchi. Tale obbligo potrà essere esteso ai cittadini di altri Stati con una decisione del Comitato esecutivo, previsto dall'articolo 131 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen oppure dei Ministri competenti.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.